

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

532° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 10 DICEMBRE 1999

---

## INDICE

### **Commissioni permanenti**

7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	<i>Pag.</i> 3
----------------------------------	---------------

---

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

VENERDÌ 10 DICEMBRE 1999

**375<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*indi del Vice Presidente*

BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.*

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

**(56) BRIENZA ed altri – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico**

**(560) LORENZI – Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria**

**(1636) Athos DE LUCA ed altri – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni**

**(2416) D'ONOFRIO ed altri – Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici**

**(2977) BRIGNONE ed altri – Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole**

**(3126) BEVILACQUA e MARRI – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria**

(3740) TONIOLLI ed altri – Nuove norme in materia di istruzione scolastica

(4356) ASCIUTTI ed altri – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4216, adottato dalla Commissione quale testo base, e degli emendamenti ad esso riferiti.

Quanto all'articolo 1 il senatore BEVILACQUA illustra gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 (quest'ultimo volto a evidenziare come la formazione concorra a sviluppare la personalità, impostazione che non pare adeguatamente valorizzata nella proposta della maggioranza), 1.11, 1.12 (che eleva l'istruzione obbligatoria fino al sedicesimo anno di età, prevedendo altresì per l'ultimo biennio l'opzione tra la scuola secondaria e l'istruzione professionale accreditata), 1.13, 1.14 (volto a stabilire che la formazione professionale si concluda, nel biennio dell'obbligo, con il conseguimento di una qualifica professionale) e 1.15.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 1.44, richiamando in particolare l'attenzione sulla fondamentale previsione di una pari dignità dei servizi di istruzione e formazione assicurati da enti o strutture, siano essi di natura pubblica o privata. L'emendamento 1.52 pone invece l'accento sulla formazione professionale, attribuendole dignità pari al sistema di istruzione, ben diversamente dall'impostazione e dai contenuti ch'è dato rilevare nel disegno di legge. Per questo riguardo, l'esperienza tedesca, ove rettamente interpretata, ben evidenzia quale rilevanza possa rivestire questo tipo di formazione, in Italia fortemente negletta. Ad analogo intendimento si richiama altresì l'emendamento 1.32. Illustra indi gli emendamenti 1.30, 1.31, 1.53, 1.54, 1.33, 1.55, 1.56, 1.57, 1.34, 1.58, 1.59, 1.35, 1.36, 1.37, volto quest'ultimo a far sì che – come avviene, egli rileva, nella più gran parte d'Europa – si possa accedere già al termine della scuola di base all'istruzione professionale ed artigiana, tutt'altro che scuola di rango inferiore. Illustra poi gli emendamenti 1.60, 1.45 (il quale eleva l'obbligo scolastico a dieci anni, in sintonia con l'obiettivo cui lo stesso ministro Berlinguer era inizialmente proteso), 1.38 e in subordine 1.39 (ambedue recanti la previsione di una opzione tra la scuola secondaria e l'istruzione professionale accreditata dal tredicesimo al quindicesimo anno di età), 1.61, 1.62 (prescrivente la gratuità della scuola dell'obbligo indipendentemente dalla scuola, statale o non statale, frequentata), 1.40, 1.63, 1.41 (che ancora verte sulla pari dignità tra diploma di scuola superiore, qualifica professionale e frequenza dei corsi di apprendistato), 1.64, 1.65, 1.42, 1.46. Illustra infine gli emendamenti 1.66 e 1.47, riferiti ai portatori di *handicap*, cui verrebbe assicurata la frequenza dei corsi di studio indipendentemente dalla natura dell'ente gestore, nonché gli emendamenti 1.43, 1.48 (recante la previsione che le spese di gestione delle scuole ma-

terne, così gestite da un ente locale come da organizzazioni private debitamente autorizzate, siano a carico dello Stato o del Comune), 1.67, 1.49 (circa la protezione assicurativa degli alunni), 1.29, 1.50 e 1.51.

Il senatore RUSSO SPENA illustra l'emendamento 1.16, che investe i principi stessi del sistema di istruzione, riaffermandone il carattere obbligatorio e pubblico. Tale proposizione riflette l'ampio dibattito in corso nel Paese e gli orientamenti espressi da numerose forze politiche e sindacali, che fra l'altro daranno vita domani a una grande manifestazione. Con riferimento specifico al comma 4 del testo da lui proposto, segnala che esso tende ad evitare il pericolo di un ritorno al passato, di una progressiva disarticolazione della scuola in fasce di diversi livelli qualitativi ed un ritorno surrettizio all'avviamento professionale.

Il senatore BRIGNONE dichiara di fare proprio l'emendamento 1.28 del senatore Masullo, indi illustra i propri emendamenti. In particolare, l'1.17 si riallaccia al dibattito circa i valori da trasmettere ai giovani. Se vi è infatti generale accordo sulla necessità di riformare l'impianto della scuola italiana, è tuttavia mancato un approfondimento in ordine al sistema di valori cui finalizzare tale riforma: lamenta al riguardo l'ineadeguatezza delle indicazioni contenute nell'articolo 1, che non a caso taluno ha considerato inutili. Propone quindi di finalizzare l'attività scolastica ad un più forte radicamento nei valori delle comunità locali. Quanto all'1.18, esso - nello stesso spirito - si richiama ai valori del cristianesimo, quali fatti propri dalla scuola italiana attraverso il Concordato con la Santa Sede. L'1.19 tende ad affermare il ruolo delle regioni e delle autonomie locali a fianco dello Stato, nel sistema formativo. L'1.21 sottolinea come la scuola debba essere fortemente calata nel contesto in cui operano le altre agenzie formative che incidono sui giovani. L'1.23 muove dalla considerazione che non si possa attribuire una funzione educativa in senso stretto alla scuola pubblica. Infine si dichiara disponibile a ritirare l'1.27, se le finalità ivi indicate risulteranno già previste dalla legislazione vigente.

Il senatore LORENZI illustra anzitutto l'emendamento 1.1, volto a restituire alla riforma quel carattere federalista da cui era originariamente scaturita. Benchè infatti, in una democrazia intesa come affermazione della volontà maggioritaria, il potere contrattuale di un solo parlamentare sia pressochè nullo, è comunque doveroso un giudizio sereno sulla genesi della riforma, indubbiamente originata da un intento federalista. Appare pertanto un'ingiustificata violenza politica, possibile ma solo apparentemente legittima, cercare ora di privare la riforma del suo significato federalista, che l'emendamento intende invece recuperare, nel rispetto della Costituzione vigente. Nel richiamare alcuni scritti di autorevoli esponenti del pensiero anarchico (Maria Luisa Berneri e Michail Bakunin), che hanno felicemente trattato del federalismo come elogio della diversità e

in quanto tale della vita, auspica conclusivamente un'autentica svolta in senso federale della riforma.

Si sofferma poi ad illustrare l'emendamento 1.2, che sintetizza la sua proposta, avanzata già nel corso della scorsa legislatura, del riordino dei cicli. Esso muove dalla constatazione che un sistema di istruzione per alcuni versi efficace già esiste in Italia e che non appare ragionevole smantellarlo *in toto*. Ad esempio, è comune opinione che la scuola elementare funzioni adeguatamente: tutt'al più, potrà esserne opportuna una riqualificazione che, riducendo il numero di anni del segmento, consenta di attribuire risorse più consistenti ad una delle fasi più delicate della formazione della personalità umana. Come sosteneva Reuven Feuerstein, ricorda, l'ontogenesi dell'individuo si riallaccia infatti alla cultura che l'ha formato. In tale ottica, sono a suo giudizio assai più opportuni due «maxicicli» di sei anni ciascuno, suddivisibili in trienni, che consentirebbero di aumentare di un anno l'obbligo scolastico riducendo al contempo di un anno il ciclo complessivo.

Quanto all'emendamento 1.3, si tratta probabilmente della proposta più coraggiosa tra quelle da lui presentate, anticipando l'obbligo scolastico a cinque anni di età e prolungandolo fino al quindicesimo anno. In tal modo, si recupererebbe infatti il ruolo basilare di formazione svolto dalla scuola materna (altrimenti condannata a rappresentare il «fanalino di coda» del sistema) e si potrebbe evitare di prolungare l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età. Con l'emendamento 1.4, soppressivo del comma 4, egli ha infatti inteso espungere dall'ordinamento il suddetto obbligo, ritenendo ampiamente sufficiente il percorso formativo dai cinque ai quindici anni. Il che evidentemente non escluderebbe il dovere dello Stato di offrire (senza imporla) una possibilità formativa fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Il senatore PINGGERA illustra anzitutto l'emendamento 1.6, cui annette particolare importanza. Ricorda infatti che la formazione professionale, nelle province dell'Alto Adige, rappresenta un segmento formativo assai efficiente, scolasticamente severo, capillarmente diffuso sul territorio e ampiamente diversificato a seconda dei settori. Egli non può dunque convenire con un suo smantellamento, atteso che esso è addirittura frequentato da giovani provenienti da altri paesi europei. Vi accedono, ricorda, studenti che hanno conseguito votazioni assai qualificate alla scuola media e che, con la professionalità acquisita attraverso la frequenza di quei corsi, conseguono la capacità di guidare responsabilmente le proprie imprese artigiane. Raccomanda pertanto la sostituzione del comma 6 dell'articolo 1, al fine di assicurare, quanto meno nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, una formazione professionale atta a concorrere all'assolvimento dell'obbligo scolastico nei primi due anni della scuola secondaria superiore, garantendo evidentemente l'insegnamento delle materie fondamentali proprie di quest'ultima.

Egli illustra altresì l'emendamento 1.5, volto a garantire la possibilità di integrare i corsi dei primi due anni del ciclo secondario con percorsi formativi della scuola professionale.

Il senatore BERGONZI chiede al senatore Asciutti alcuni chiarimenti in ordine alla diversità di impostazione, invero rimarchevole, tra gli emendamenti sottoscritti dai senatori del Gruppo Forza Italia e il disegno di legge (atto Senato n. 4356) alla cui iniziativa essi hanno preso parte.

Il senatore ASCIUTTI sottolinea come gli emendamenti da lui presentati abbiano un significato nel contesto dell'*iter* del provvedimento in esame, tenuto conto delle assai gravi strozzature del dibattito volute dal Governo e dalla maggioranza. Rimane fermo che gli orientamenti condivisi in materia dalle forze di opposizione siano appieno rispecchiati nel disegno di legge quadro sul riordino dei cicli scolastici da ultimo presentato, cui lo stesso senatore Bergonzi ha fatto riferimento.

Il senatore MARRI ricorda che il Gruppo Alleanza Nazionale aveva presentato un proprio disegno di legge, rispetto al quale gli emendamenti proposti si pongono in rapporto di coerente sviluppo e trasposizione in sede di esame del provvedimento oggi all'attenzione della Commissione. Tali proposte emendative rappresentano un contributo al dibattito, ulteriore rispetto al disegno di legge n. 4356.

Su tutti gli emendamenti illustrati, si pronuncia il relatore DONISE. Egli esprime parere contrario sugli emendamenti 1.7 e 1.16, recante quest'ultimo previsioni per taluni profili scontate (quale il riferimento al carattere obbligatorio e pubblico del sistema di istruzione, secondo una visione del concetto di pubblico che peraltro deve essere aggiornata alla luce dell'articolazione dello Stato nelle comunità territoriali e intermedie), per altri già ricomprese nel disegno di legge (che calibra con il dovuto realismo la forte innovazione costituita dall'inclusione della scuola dell'infanzia nel sistema di istruzione), per altri ancora poco persuasivi o non compatibili con l'impianto del provvedimento in esame.

Invita indi i proponenti al ritiro degli emendamenti 1.44 (il cui oggetto trova in altra sede la sua più naturale e corretta collocazione), 1.52 (il quale ribadisce un dualismo e una separazione tra sistema scolastico e sistema della formazione professionale), 1.8 (che esprime valide enunciazioni di principio, tuttavia già contenute nel disegno di legge), 1.30, 1.31, 1.32, 1.53, 1.28, 1.17 (il cui richiamo a una valorizzazione delle identità culturali territoriali suona per certi versi limitativo, dovendo comunque essere integrato dalla percezione di una identità plurale e aperta), 1.18, 1.56, 1.10, 1.19, 1.1 (condivisibile ma già ricompreso nel testo), 1.57, 1.34, 1.11, 1.58, 1.36, 1.37, 1.61, 1.14, 1.41, 1.64, 1.65, 1.15, 1.42, 1.46, 1.66 e 1.47 (in quanto recanti previsioni che già sono operanti nell'ordinamento vigente), 1.43, 1.27, 1.48, 1.49, 1.50 (il cui og-

getto, invero degno di riflessione, richiede una iniziativa legislativa specifica, esulante dalla riforma dei cicli scolastici).

Invita a trasformare l'emendamento 1.20 in un ordine del giorno.

Nuovamente formula parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.54, 1.33, 1.55, 1.21 (le cui istanze trovano già accoglimento nel disegno di legge), 1.2 (che prospetta il ritorno all'ipotesi di partenza prospettata dal Governo, rispetto alla quale vi è stato uno sviluppo impresso dal dibattito parlamentare che non può essere cancellato), 1.22, 1.59, 1.35, 1.23, 1.60, 1.45 (eccessivamente difforme quest'ultimo rispetto al disegno di legge), 1.3, 1.12, 1.38, 1.39, 1.62, 1.24, 1.25, 1.40, 1.63, 1.4, 1.13, 1.26, 1.5, 1.6, 1.67, 1.29, 1.51.

Il senatore MARRI accoglie l'invito del relatore in ordine all'emendamento 1.14, che ritira.

Sugli emendamenti presentati all'articolo 1 si esprime altresì il sottosegretario Nadia MASINI. Nell'associarsi agli orientamenti manifestati dal relatore, ella rileva che, in particolare, gli emendamenti riferiti al comma 1 riformulano concetti già presenti nel testo che alla Camera dei deputati si era convenuto di mantenere in una cornice essenziale. Altri emendamenti si richiamano invece a temi collaterali (diritto allo studio, parità), oggetto di distinti provvedimenti legislativi, ed incontrano pertanto inevitabilmente il parere contrario del Governo. Un'altra serie di emendamenti (tra cui, ad esempio, l'1.11) appare invece tautologica, in quanto ripetitiva di concetti già affermati in Costituzione, rispetto alla quale appaiono anzi in alcuni casi restrittivi. Quanto poi ad un altro gruppo di emendamenti (tra cui, ad esempio, l'1.49), ella rileva che si riferiscono a materie già regolate da strumenti applicativi di leggi già in vigore, con i quali si pongono inopportunamente in contrasto.

Quanto infine agli emendamenti 1.5 e 1.6, ella rinnova l'invito al ritiro, ritenendo che il comma 6 come approvato dalla Camera dei deputati tenga già adeguatamente conto della specificità ordinamentale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Né va dimenticato che, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche per l'intero percorso educativo e formativo, è poi rimessa all'autonomia statutaria la completa disciplina della sua articolazione.

Si passa quindi ai voti.

Il senatore BEVILACQUA ritira l'emendamento 1.7, deplorando tuttavia vivamente il mancato rispetto, da parte della maggioranza, dell'impegno al confronto asserito nelle precedenti fasi dell'*iter*. Ricorda ad esempio che lo stesso relatore Donise aveva concluso la propria relazione introduttiva negando ogni intento di «blindare» il testo e stigmatizza ora la sua opposizione – non priva peraltro di difficoltà – a tutte le proposte emendative.

Il senatore ASCIUTTI fa proprio l'emendamento 1.7, testé ritirato dal senatore Bevilacqua.

La senatrice PAGANO dichiara il suo voto contrario su tale emendamento, confermando peraltro la volontà della maggioranza al confronto. Osserva tuttavia che gli emendamenti riferiti all'articolo 1 richiamano, per la maggior parte, l'annosa questione dell'assolvimento dell'obbligo nel sistema della formazione, sulla quale il Parlamento ha già espresso la sua opinione. Altri emendamenti si pongono invece in netto contrasto con l'articolazione dei cicli prefigurata alla Camera dei deputati (ciclo di base settennale e ciclo secondario quinquennale), su cui il Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo ha votato a favore. La contrarietà a tali emendamenti discende pertanto non già dall'intento di blindare il testo, bensì da un'esigenza di coerenza con le decisioni assunte presso l'altro ramo del Parlamento. Altri emendamenti, prosegue ancora la senatrice Pagano, non tengono poi conto di leggi già approvate dal Parlamento (in particolare con riferimento all'innalzamento dell'obbligo scolastico, all'obbligo formativo e al sistema nazionale di valutazione). Rinnova pertanto la disponibilità al confronto, limitatamente tuttavia alle questioni ancora aperte.

Il senatore ASCIUTTI dichiara invece il proprio voto favorevole all'emendamento 1.7, motivato dall'esigenza di restituire al Parlamento una libertà di dialogo che il Governo e la sua maggioranza intendono negare. Se da un lato è infatti vero che l'opposizione ha presentato emendamenti non sempre ispirati da una logica comune e che i nodi cruciali del provvedimento prescindono perlopiù dall'articolo 1 (dedicato essenzialmente alle finalità del sistema educativo), dall'altro lato è altrettanto vero che il testo appare effettivamente «blindato», anche nei confronti della stessa maggioranza. Ricorda infatti che molteplici esponenti dei gruppi di maggioranza (cita, ad esempio, i senatori Rescaglio, Occhipinti, Bergonzi e Biscardi), nel corso della discussione generale hanno manifestato forti perplessità sui diversi aspetti del testo, che non si sono tuttavia tradotte nella presentazione di corrispondenti emendamenti. Né il Governo si è manifestato disponibile ad accogliere l'emendamento 1.5, del senatore Pinggera, senz'altro privo di conseguenze devastanti.

Il senatore BRIGNONE preannuncia invece la propria astensione sull'emendamento 1.7, convenendo sull'opportunità di un articolo iniziale dedicato alle finalità del provvedimento, ma dissentendo dai suoi contenuti. Stigmatizza poi l'incongruità della motivazione adottata sia dal relatore che dal rappresentante del Governo per la contrarietà manifestata sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, relativa al fatto che essi si riferivano a questioni già regolate da leggi vigenti: al riguardo, osserva che i provvedimenti normativi cui hanno fatto riferimento il relatore e il rappresentante del Governo sono in realtà i segmenti della riforma che, a rigor di logica, avrebbero dovuto seguire la riforma complessiva e

non certo precederla; appare quindi del tutto incongruo impedire ora alla legge-quadro di far riferimento a tali sue articolazioni.

Egli si duole poi che la riforma non sia stata preceduta da un serio confronto volto ad individuare un minimo comun denominatore fra tutte le forze politiche quanto meno riferito alle finalità che, solo, avrebbe potuto renderla duratura. Prevede pertanto che, fra qualche anno, il travaglio che ha condotto alla presentazione di un numero così elevato di emendamenti condurrà all'elaborazione di una nuova riforma.

Il senatore LORENZI annuncia il proprio voto contrario all'emendamento, poiché l'articolo 1 lascia sostanzialmente impregiudicato – con l'eccezione del comma 3 – il nodo della struttura da conferire ai cicli scolastici. È sugli articoli successivi che si metterà alla prova la disponibilità della maggioranza a modificare il testo, alla luce delle proposte migliorative finora avanzate. D'altra parte la Commissione non può certo sentirsi vincolata dalle deliberazioni adottate dall'altro ramo del Parlamento: ricorda al riguardo la vicenda della riforma dei concorsi universitari, allorché il testo approvato con ampia maggioranza dal Senato fu completamente sovvertito dalla Camera dei deputati, che certo non si sentì vincolata dalla volontà del Senato.

Il senatore MARRI dichiara che la valutazione contraria del Gruppo Alleanza Nazionale sull'articolo 1 nasce dalla convinzione che esso non definisca adeguatamente le finalità dell'importantissima riforma in esame. La sua parte politica, del resto, ha presentato un disegno di legge al fine di concorrere in termini propositivi all'elaborazione del testo, ma la maggioranza appare completamente chiusa ad ogni mutamento, come è dimostrato dal rifiuto di accogliere la benché minima modifica, fra le tante proposte, all'articolo 1. Non è dunque un caso che dalle file della maggioranza, nonostante i rilievi critici formulati nel dibattito, non sia venuto pressoché alcun emendamento e che si voglia sottoporre ad ogni costo il testo all'Assemblea, ancor prima che la Commissione abbia potuto concludere i suoi lavori.

Infine l'emendamento 1.7 viene posto ai voti, risultando non approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4216****Art. 1.**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.7**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. (*Sistema di istruzione e formazione*). – 1. Il sistema di istruzione e formazione è obbligatorio e pubblico.

2. Il sistema di cui al comma 1 è finalizzato alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno secondo i principi sanciti dalla Costituzione. Lo Stato assicura a tutti pari opportunità anche intervenendo a sostegno del reddito e migliorando la qualità sociale delle famiglie perché a scuola ciascuno possa raggiungere un livello culturale, possa sviluppare le conoscenze, affinare le capacità coerentemente con le attitudini personali, necessarie per inserirsi nella vita sociale, lavorativa o di ulteriore studio.

3. L'istruzione si articola nella scuola dell'infanzia e nell'istruzione primaria e istruzione secondaria.

4. La formazione si attua all'interno dell'obbligo scolastico.

5. L'obbligo scolastico termina al sedicesimo anno di età».

**1.16**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'istruzione e la formazione sono servizi di preminente interesse nazionale finalizzati alla crescita e alla valorizzazione della personalità, della cultura e della professionalità di ogni cittadino ed allo sviluppo della autonomia di giudizio e della capacità di analisi critica come premessa indispensabile per lo sviluppo della coscienza democratica e della libertà. I servizi di istruzione e formazione possono essere assicurati da enti o strutture di natura pubblica o privata in condizioni di pari dignità e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione dettate dalla Repubblica. È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori o a chi ne fa le veci, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa che soddisfa meglio le loro aspirazioni educative, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione».

**1.44**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il sistema scolastico e il sistema della formazione professionale sono finalizzati alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo».

**1.52**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il sistema educativo di istruzione e di formazione riconosce l'esercizio dei diritti e dei doveri dei genitori di educare e di istruire i figli ed è finalizzato alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuna, mediante il conseguimento del successo formativo, e alla crescita della società».

**1.8**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato» *con le seguenti:* «Il sistema scolastico e il sistema dell'istruzione professionale riconoscono il diritto e il dovere dei genitori di educare ed istruire i figli e sono finalizzati».

**1.30**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato» *con le seguenti:* «Il sistema scolastico e il sistema dell'istruzione professionale sono finalizzati».

**1.31**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «Il sistema educativo di istruzione e di formazione» *con le seguenti:* «Il sistema educativo e formativo comprende il sistema scolastico e quello dell'istruzione professionale ed artigiana ed».

**1.32**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla crescita e alla» con le seguenti: «a favorire la crescita e la».*

**1.53**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «della persona umana» con le seguenti: «delle persone».*

**1.28**

MASULLO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «persona umana,» inserire le seguenti: «al benessere sociale ed economico della comunità, alla rigenerazione dei valori, alla valorizzazione delle identità culturali territoriali,».*

**1.17**

BRIGNONE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori» con le seguenti: «, dell'identità di ciascuno e della libertà di scelta educativa delle famiglie».*

**1.9**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori» con le seguenti: «tenuto conto del comune interesse dei genitori e della scuola di istruire ed educare i figli,».*

**1.54**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori» con le seguenti: «nel rispetto del diritto e dovere dei genitori di educare ed istruire i figli,».*

**1.33**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori,» aggiungere le seguenti: «rispettosa dei reciproci ruoli,».*

**1.55**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei diritti dell'uomo» inserire le seguenti: «, nonché dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1985, n. 121».*

**1.18**

BRIGNONE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei diritti dell'uomo», inserire le seguenti: «, nonché dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo».*

**1.20**

BRIGNONE

*Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il sistema educativo di istruzione e formazione è inoltre finalizzato a dare risposta alle esigenze della società civile fornendo ai cittadini, nella varietà delle strutture e dei percorsi scolastici appositi, la preparazione culturale e tecnica adeguata all'esercizio delle professioni, arti, attività varie, da essi scelte sulla base delle loro propensioni e capacità e in relazione alle richieste della vita della comunità».*

**1.56**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di istruzione e di formazione, affinché ciascuno possa conseguire le capacità e le competenze necessarie a sviluppare pienamente la propria persona ed a svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società».*

**1.10**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La Repubblica assicura» con le seguenti: «La Repubblica, le regioni e gli enti locali assicurano».*

**1.19**

BRIGNONE

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «La Repubblica» inserire le seguenti: «, nel rispetto dell'autonomia e del decentramento,».*

**1.1**

LORENZI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da «pari opportunità» fino a «culturali» con le seguenti: «medesime possibilità di raggiungere i gradi più alti degli studi».*

**1.57**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «raggiungere» fino a: «culturali» con le seguenti: «arricchirsi culturalmente».*

**1.34**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai docenti è garantita libertà d'insegnamento per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati nei piani didattici».

**1.11**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. L'attività scolastica è tanto più efficace quanto più appaiono elevati l'ambiente educativo fornito dalle scuole, l'importanza attribuita all'istruzione dal contesto sociale e la collaborazione e il coinvolgimento delle famiglie.

1-ter. La dimensione europea dell'istruzione è incentivata attraverso l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri, le forme di mobilità degli insegnanti e studenti, il reciproco riconoscimento dei periodi curricolari, la cooperazione e lo scambio di informazioni e di esperienze fra le scuole, la definizione di standard internazionali di servizi formativi.

1-quater. Al fine di assicurare il riconoscimento della centralità delle famiglie degli alunni nel sistema scolastico e di garantire un'effettiva libertà di scelta nell'offerta formativa realizzata mediante un sistema integrato, viene assicurata piena libertà, dignità e reale parità alle istituzioni scolastiche non statali, che offrano un servizio pubblico in ottemperanza ai livelli di qualità fissati dal Servizio nazionale di valutazione pur nel rispetto di specifiche identità».

**1.21**

BRIGNONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il sistema educativo di istruzione comprende la scuola d'infanzia, di durata triennale, la scuola di base, articolata in due cicli triennali, e la scuola secondaria, suddivisa anch'essa in due cicli triennali. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità prevista dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144».

**1.2**

LORENZI

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Il sistema scolastico e formativo si articola in:

- a) ciclo biennale di scuola dell'infanzia (dai tre ai cinque anni);
- b) I, II, III, IV ciclo biennale di scuola primaria (dai cinque ai tredici anni);
- c) ciclo triennale di scuola secondaria di primo grado (dai tredici ai sedici anni);
- d) ciclo biennale di scuola secondaria superiore (dai sedici ai diciotto anni);
- e) corsi annuali post-diploma;
- f) istruzione universitaria;
- g) formazione professionale di primo livello (dai tredici ai sedici anni) e di secondo livello (dai sedici ai diciotto anni);
- h) formazione continuata e ricorrente.

2-bis. Il sistema scolastico si caratterizza per la sua flessibilità, consentendo in ogni sua fase la modifica delle scelte iniziali senza penalizzazioni.

2-ter. È compito di ogni scuola attuare, nell'ambito dell'autonomia, gli interventi necessari ad assicurare la flessibilità e il raccordo fra i cicli e i gradi, affinché sia garantita la continuità dei percorsi formativi anche individualizzati».

**1.22**

BRIGNONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il sistema educativo di istruzione è articolato in scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, e nel ciclo secondario; il ciclo primario è denominato scuola di base e il ciclo secondario è denominato scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n.196, e dalla legge 17 maggio 1999, n.144. All'istruzione professionale e artigiana, di competenza regionale ai sensi dell'art.117 della costituzione, si accede al termine della scuola di base».

**1.58**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente* «Il sistema educativo di istruzione e formazione si articola in fasi successive così denominate: scuola dell'infanzia; scuola di base, o ciclo primario; scuola secondaria, o ciclo secondario. All'interno di tali fasi e in rapporto alla crescita e alla maturazione degli alunni, è prevista una graduale varietà di percorsi didattici, disciplinari, tecnici ed operativi idonei al raggiungimento delle diverse mete educative e formative rispondenti alle varie esigenze personali e della società».

**1.59**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 2, dopo le parole: «Il sistema educativo» inserire la seguente: «e».*

**1.35**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «sistema educativo» con le seguenti: «sistema formativo».*

**1.23**

BRIGNONE

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Esso persegue l'obiettivo educativo di facilitare, in ogni allievo, l'imparare a conoscere, a fare, a vivere con gli altri, ovvero l'imparare ad essere».*

**1.36**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'istruzione professionale ed artigiana, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, si accede al termine della scuola di base».

**1.37**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il sistema educativo di formazione ha come principale obiettivo per ogni allievo l'imparare a conoscere, a fare, a vivere, ad integrarsi con gli altri, l'imparare in sintesi ad essere».

**1.60**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sopprimere il comma 3 e conseguentemente dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. 1. L'obbligo scolastico ha la durata di dieci anni a partire dal sesto anno di età e si articola nella frequenza della scuola di primo grado, della scuola di secondo grado e del primo biennio della scuola di terzo grado.

2. L'obbligo scolastico si intende assolto con la semplice frequenza decennale indipendentemente dalle progressioni nelle classi di studio.

3. La scuola dell'infanzia è facoltativa.

4. L'istruzione dell'obbligo è gratuita per tutti, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore della scuola frequentata. Lo Stato, di intesa con le regioni e gli enti locali, promuove interventi diretti a garantire la frequenza della scuola dell'obbligo con provvidenze mirate ad alleviare situazioni di disagio personale, familiare e socio-economico».

**1.45**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'obbligo scolastico inizia al terzo anno del ciclo di scuola dell'infanzia e prosegue ininterrottamente dal quinto al quindicesimo anno d'età».

**1.3**

LORENZI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'istruzione di base è obbligatoria dal sesto anno di età fino al sedicesimo. Dal quattordicesimo anno di età al sedicesimo è prevista l'opzione obbligatoria tra la scuola secondaria e l'istruzione professionale accreditata».

**1.12**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'istruzione è obbligatoria dal sesto anno di età fino al diciottesimo. Dal tredicesimo anno di età al quindicesimo è prevista l'opzione obbligatoria tra la scuola secondaria e l'istruzione professionale accreditata».

**1.38**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'istruzione di base è obbligatoria dal sesto anno di età fino al quindicesimo. Dal tredicesimo anno di età al quindicesimo è prevista l'opzione obbligatoria tra la scuola secondaria e l'istruzione professionale accreditata».

**1.39**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'obbligo di istruzione e formazione scolastica inizia a sei anni con la scuola di base o ciclo primario e termina di norma a quindici anni».

**1.61**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La durata dell'obbligo scolastico si protrae dal sesto anno di età sino al quindicesimo anno di età, ed è assolto in modo del tutto gratuito, indipendentemente dalla scuola frequentata, sia essa statale o non statale».

**1.62**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 3, premettere il seguente periodo: «Ogni cittadino ha diritto all'istruzione e alla formazione dai tre anni».*

**1.24**

BRIGNONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «sesto anno» con le seguenti: «quinto anno».*

**1.25**

BRIGNONE

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è assolto gratuitamente indipendentemente dalla scuola frequentata, statale o non statale».*

**1.40**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Dal tredicesimo anno di età sino al quindicesimo viene stabilita l'obbligatorietà di scegliere tra scuola secondaria e formazione professionale».

**1.63**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sopprimere il comma 4.*

**1.4**

LORENZI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il sistema educativo di formazione professionale si realizza in percorsi formativi, comprendenti l'apprendistato, che garantiscono l'acquisizione di competenze certificabili e si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale».

**1.13**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La formazione si articola durante l'obbligo in forme integrate tra scuola e formazione professionale o in formazione professionale e successivamente all'obbligo in professionalizzazione post-secondaria e formazione post-secondaria e formazione permanente».

**1.14**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. È istituito, a partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge l'obbligo di istruzione o di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. L'obbligo di cui al comma 3 si intende assolto con il conseguimento di un diploma di scuola superiore, di una qualifica professionale o seguendo i corsi dell'apprendistato».

**1.41**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nello specifico ambito della formazione professionale viene favorito negli studenti, con appositi incentivi, l'impegno di studio e formazione nelle strutture scolastiche del settore secondario a ciò destinate, fino al compimento del diciottesimo anno di età. La formazione professionale nelle sue varie distinzioni si realizza secondo le disposizioni delle leggi vigenti».

**1.64**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Con il compimento del diciottesimo anno di età termina l'obbligo di frequenza di attività di istruzione e di formazione professionale con la possibilità di conseguire un diploma di scuola secondaria superiore o con il raggiungimento di una qualifica professionale, ciò si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144».

**1.65**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. I servizi di istruzione e di formazione possono essere assicurati da enti o strutture di natura pubblica o privata in condizioni di pari dignità e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione dettate dalla Repubblica».

**1.15**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. L'obbligo di istruzione o di formazione termina al diciottesimo anno di età con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o con il raggiungimento di una qualifica professionale».

**1.42**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. L'istruzione dell'obbligo è gratuita per tutti, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore della scuola frequentata. Lo Stato, d'intesa con le regioni e gli enti locali, promuove interventi diretti a garantire la frequenza della scuola dell'obbligo con provvidenze mirate ad alleviare situazioni di disagio personale, familiare e socio-economico».

**1.46**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Ai portatori di handicap viene assicurata la frequenza dei corsi di studio di ogni ordine e grado e di quelli della formazione professionale, indipendentemente da quale sia l'ente gestore, allo scopo di favorire lo sviluppo e le potenzialità nelle capacità di apprendimento, le possibilità di una integrazione, di relazione e di comunicazione, per un completo inserimento nella società e nel mondo del lavoro, anche ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni».

**1.66**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Deve essere garantita agli handicappati la frequenza dei corsi di studio di ogni ordine e grado, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore, al fine di favorirne il pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro».

**1.47**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Ai soggetti in condizioni di handicap è garantita la frequenza dei corsi di studio di ogni ordine e grado e di quelli della formazione professionale, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore, al fine di favorirne lo sviluppo e le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per un pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro, anche ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni».

**1.43**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «sistema educativo di istruzione e formazione» con le seguenti: «sistema formativo».*

**1.26**

BRIGNONE

*Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, con l'obiettivo di sviluppare le potenzialità al fine di garantire loro il raggiungimento della massima autonomia possibile e l'utile inserimento nel mondo del lavoro».*

**1.27**

BRIGNONE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le famiglie possono iscrivere i propri figli presso scuole materne gestite sia da un ente locale sia da organizzazioni private debitamente autorizzate. Le spese di gestione delle scuole materne sono, in ogni caso, a carico dello Stato o del comune ove risiede la scuola. Può essere previsto un modesto contributo da parte delle famiglie, escluse quelle con reddito reale pari o inferiore a quello definito di povertà».

**1.48**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'obbligo scolastico nei primi due anni del ciclo secondario anche mediante percorsi formativi nelle scuole professionali, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche».

**1.5**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

*In subordine all'emendamento 1.5, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, la formazione professionale concorre all'assolvimento dell'obbligo scolastico nei due anni iniziali della scuola secondaria adottando a tal fine soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purchè queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori».

**1.6**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

*Al comma 6, dopo la parola «formazione» inserire la parola «professionale».*

**1.67**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«6-bis. Il Governo, con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le norme per un sistema di valutazione dell'intero sistema scolastico nazionale. Detto sistema di valutazione dovrà essere completamente autonomo».

**1.49**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«6-bis. Per tutti gli alunni, normali o disabili, deve essere prevista una protezione assicurativa. Essa graverà per il 50 per cento sulle singole famiglie, escluse quelle con reddito reale pari o inferiore a quello definito di povertà. In quest'ultimo caso la protezione assicurativa è a totale carico dello Stato».

**1.50**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Sistema educativo di istruzione e sistema della formazione professionale)».*

**1.29**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Nella rubrica, dopo la parola «formazione» aggiungere la parola: «professionale».*

**1.51**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. 1. L'obbligatorietà del ciclo di studi implica, per dettato costituzionale, la gratuità».

**1.0.1**

ASCIUTTI, TONIOLLI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. 1. Gli alunni disabili fisici, o con menomazioni sensoriali di media e lieve intensità che non ostacolino il rapporto didattico, comunicativo e sociale, dopo verifica di tale condizione da parte di apposita commissione medica, sono considerati scolasticamente »normali« e parte integrante della classe. Essi sono conseguentemente favoriti in relazione ad eventuali difficoltà di ordine fisico con l'abbattimento delle barriere architettoniche e il pieno utilizzo delle attrezzature scolastiche, ivi compresi i laboratori.

2. Per i disabili psichici o con gravi minorazioni fisiche di tipo sensoriale che impediscano la comunicazione efficace e il rapporto educativo o comunque siano di grave danno per la classe in relazione all'efficacia didattica, l'apposita commissione medica, in collaborazione con la scuola e alla luce di quanto previsto nel presente comma, individua il grado di menomazione e l'eventuale possibilità di inserimento, almeno parziale, in una classe «normale». Una volta verificata, comunque, l'impossibilità di tale inserimento, la commissione medica valuta l'eventuale affidamento ad operatori specializzati, in classi attrezzate e dotate delle strutture e di strumenti idonei alle esigenze dei suddetti disabili, al fine di consentire loro il massimo livello di formazione possibile.

3. La presenza di un disabile di lieve o media gravità consente la formazione di classi più ridotte – in ogni caso composte da non meno di sedici alunni – a seconda delle necessità didattiche e di vigilanza imposte dalla circostanza.

**1.0.2**

ASCIUTTI, TONIOLLI